

## Art. 70

**La funzione legislativa**<sup>1</sup> è esercitata collettivamente dalle due Camere.

---

<sup>1</sup> La **funzione legislativa** spetta al Parlamento in maniera esclusiva ma non quella propositiva. Il Parlamento, attraverso i suoi membri, rappresenta il popolo sovrano ed è delegato da questo ed è il suo compito quello di trasformare in legge una proposta iniziale (PdL o DDL) seguendo e curando il suo iter. Non significa che abbia potere assoluto decisionale sulle proposte di legge presentate direttamente dal sovrano (50.000 elettori) ai sensi dell'art. 71. Quando è il popolo a proporre (sovrano) il Parlamento, in sua rappresentanza, deve eseguire o comunque dare la precedenza alla proposte popolari, se avanzate, e dare al popolo (proponenti) un tempestivo ed esaustivo riscontro spiegandone le ragioni di eventuale diniego o rifiuto di trasformare in legge la proposta popolare stessa, proprio come tempestivamente esaminano e deliberano certe leggi che propongono loro e senza nemmeno darne al popolo la dovuta informazione (v. ad esempio le leggi abrogate con referendum popolare e poi reintrodotte in sordina e senza consultarsi col popolo sovrano che le aveva abrogate).